

**CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE  
SUCCESSIVA  
(D.L 62 del 13/04/2017) E SS MODIFICHE L. 150/24  
DELIBERA N. 96 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19/05/2026**

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, contiene i criteri fondamentali per l'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, elabora una descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello **sviluppo culturale, personale e sociale**) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dallo studente e, dunque, il processo di maturazione di ciascun alunno considerando in particolare:

- la situazione di partenza dello studente (situazioni certificate di disabilità; situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento, condizioni personali o familiari che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze);
- l'**evoluzione** del rendimento nel corso dell'anno e i **progressi** ottenuti nel percorso formativo effettuato, anche rispetto alle iniziative di sostegno e di **recupero**;
- la frequenza regolare alle attività didattiche;
- la costanza nell'impegno e la motivazione allo studio;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i compagni e gli adulti.

Nella **scuola primaria** l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione negativa in una o più discipline, riportate sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Nella **scuola secondaria di primo grado** l'ammissione alle classi seconda e terza è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La valutazione del comportamento viene espressa in decimi. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 comporterà la non ammissione all'Esame di Stato. La non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 1 DPR 235/2007 che ha modificato articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

La scuola, inoltre, provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei

docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

Il Consiglio di classe, dunque, a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe in presenza di un quadro complessivo con **carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi**, tali da determinare una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base.

La non ammissione viene intesa:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria di primo grado).

Come previsto dal DL 62 del 2017 i docenti delle diverse discipline avranno cura di dedicare una porzione delle ore curriculari alle attività di recupero.

## **MODALITA' DI RECUPERO IN ITINERE E FINALI**

### **Nella scuola primaria**

Tutte le attività di recupero vengono svolte nell'orario curriculare, nel corso dell'intero anno scolastico. La scuola primaria dedica alle attività di recupero una parte consistente delle ore di compresenza a disposizione di ciascuna classe. Inoltre vengono utilizzate ore aggiuntive di insegnamento assegnate sulla base della disponibilità delle risorse di bilancio.

### **Nella scuola secondaria di primo grado**

Le attività di recupero si svolgeranno ad inizio anno scolastico, in itinere e a fine quadrimestre, anche attraverso interruzioni programmate dell'attività didattica

Tempi di recupero:

- In itinere: intero anno scolastico.
- Attivazione corsi specifici: secondo quadrimestre (sulla base delle disponibilità di risorse di bilancio)
- Settimane del recupero: febbraio e settembre

Modalità di svolgimento:

- in orario extra-curricolare e curriculare per la scuola secondaria.

Nel mese di febbraio, dopo la consegna della valutazione intermedia, si organizzerà una "settimana di riattivazione degli apprendimenti" (pausa didattica) durante la quale la normale progressione della programmazione verrà interrotta.

Al termine dell'anno scolastico, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, si assegneranno compiti "estivi". Ad inizio anno scolastico, entro fine settembre, si programmerà una "settimana del recupero" durante la quale si riprenderanno i nuclei fondanti delle varie discipline e si verificheranno i livelli di acquisizione.

## **VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO**

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a

condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. L'Istituto fornisce informazioni puntuali alle famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

#### **Calcolo della percentuale di assenze**

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento.

Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli allievi che non si avvalgono dell'ora di IRC e abbandonano l'istituto.

|                                                                             | Monte ore annuo totale<br>settimane | $\frac{3}{4}$ ore di presenza<br>minime | $\frac{1}{4}$ ore di assenza<br>massime |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Scuola primaria (27<br>ore settimanali)<br>Classi prime, seconde<br>e terze | 891                                 | 668                                     | 223                                     |
| Scuola primaria (29<br>ore settimanali)<br>Classi quarte e quinte           | 957                                 | 718                                     | 239                                     |
| Scuola Secondaria di<br>primo grado<br>(30 ore settimanali)                 | 990                                 | 743                                     | 247                                     |
| Scuola Secondaria di<br>primo grado<br>(33 ore settimanali)                 | 1089                                | 819                                     | 273                                     |

**Non sono computate come ore di assenza:**

- **Gravi patologie certificate dal medico specialista con data certa;**
- **Altre confessioni religiose;**
- **Ritorno al paese d'origine (per alunni stranieri);**
- **Partecipazione a gare sportive a livello agonistico certificate dalla società;**
- **Particolari e gravi situazioni familiari certificate.**

La **documentazione** relativa alle assenze deve essere fornita dalla famiglia all'ufficio di segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente entro il 31 maggio di ogni anno.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'istituto.

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Al raggiungimento della soglia di 200 ore di assenze non continuative (scuola media) e di 230 ore (scuola primaria) il coordinatore/docente è tenuto a segnalare la situazione al D.S. Per la scuola secondaria il coordinatore, supportato dalla segreteria, segnalerà al Consiglio di Classe gli allievi a rischio esclusione dallo scrutinio finale per l'elevato numero di assenze. Ai genitori verrà segnalata, con comunicazione scritta, la situazione a rischio di non ammissione alla classe successiva.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

## **PROVE INVALSI (Artt. 4 e 7 D.Lgs 62/2017)**

### **Scuola primaria**

Il d. lgs 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione, finalizzata ad accertare il livello di ogni alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Il livello di riferimento è A1 del QCER., con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua. La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1.

Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'Istituto.

### **Scuola secondaria di primo grado**

Le prove non sono più parte integrante dell'Esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer. La partecipazione alle prove è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di italiano, matematica e inglese sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze. Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER.

**Modalità di somministrazione**

Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

La prova di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER.

**La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento**

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. Per gli alunni con disabilità possono essere previste adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Mariarosaria Napoliello*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa